



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con delibera di C.C. n.31 del 15.5.92 e successiva di chiarimenti n.51 del 29.9.92.

Art. 1 – Procedura per l'elezione

1. Dopo il rinnovo del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dall'elezione del Sindaco, il Consiglio provvede all'elezione del difensore civico; quello precedentemente eletto è prorogato fino all'esecutività della deliberazione di nomina del nuovo difensore civico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
2. In caso di vacanza dell'ufficio, il Sindaco provvede alla immediata convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo difensore civico.

Art. 2 – Incompatibilità, decadenza e revoca

1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con qualsiasi carica elettiva e con rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni.
2. Il difensore civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo statuto ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi o instaurati rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune entro il termine di venti giorni dal verificarsi della causa di decadenza.
4. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 3 – Indennità di carica

1. Al difensore civico è assegnata un'indennità pari a quella prevista dalla legge per il Sindaco del Comune.

Art. 4 – Organizzazione dell'ufficio

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni esercitate presso il difensore civico, dipende funzionalmente da esso.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5 – Sfera di esercizio delle funzioni

1. Il difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione comunale ovvero da enti e aziende da essa dipendenti.
2. Per organi, uffici, servizi dell'Amministrazione comunale si intendono sia quelli centrali sia quelli circoscrizionali.
3. Il difensore civico non può intervenire:
 - su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;
 - su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.
4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 6 – Tipologia degli interventi

1. Il difensore civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto, opera:
 - segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
 - sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.

Art. 7 – Poteri esercitabili

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico può richiedere notizie e documenti all'Amministrazione e convocare dipendenti.
2. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Sindaco, all'Assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni.
3. Il difensore civico ha comunque diritto ad accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Art. 8 – Modalità per attivare il difensore civico

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune di Enti o aziende dipendenti in caso di ritardato o irregolare svolgimento del relativo procedimento possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. La richiesta di intervento può essere scritta a verbale e nulla è dovuto per essa né all'Amministrazione comunale né al difensore civico.

Art. 9 – Procedura di intervento

1. A seguito della richiesta di intervento di cui al precedente articolo, il difensore civico sollecita il responsabile dell'ufficio o del servizio affinché proceda all'esame della pratica, dandone notizia al sindaco, all'assessore competente o al responsabile

del procedimento.

2. Il funzionario responsabile è tenuto ad esaminare la pratica insieme al difensore civico, il quale, in relazione alla complessità dell'esame, assegnerà il termine per la definizione della pratica, dando di ciò notizia all'interessato.
3. Trascorso il termine assegnato, il difensore civico è tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il Sindaco e l'Assessore competente e potrà proporre l'avvio all'azione disciplinare.
4. In ogni caso, qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il difensore civico è tenuto a farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 10 – Rapporti con il difensore civico regionale e provinciale

1. Il difensore civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.